



CITTA' DI TORINO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Ing. Giorgio MARENGO



Schema di Convenzione di dettaglio tra Città di Torino e SMAT S.p.A. per il conferimento e la disciplina del potere espropriativo.

Premesso che:

- sulla base della Convenzione sottoscritta il 17 febbraio 2000 dal Comune di Torino e da altri comuni dell'Ambito Torinese veniva costituita la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – S.M.A.T. S.p.A. –, per l'espletamento del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 4 lettera f) della L. n. 36/1994 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale della Città n. 167 del 19 luglio 1999 (n. mecc. 99 04149/64), con la quale si dava attuazione alla legislazione nazionale e regionale in materia di risorse idriche (L. n. 36/1994 e L.R. n. 13/1997);
- con deliberazione della Giunta Comunale della Città n. 209 del 20 febbraio 2001 (n.mecc. 2001 01244/64) veniva approvata la bozza di Convenzione Tipo tra i singoli Enti Locali e la SMAT S.p.A. per il servizio idrico integrato e la bozza di Contratto Tipo per la concessione di beni in uso, al fine di armonizzare i rapporti contrattuali di ciascun Ente Pubblico con l'Ente Gestore;
- l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla SMAT S.p.A. veniva realizzato con la stipula della Convenzione tra la Città di Torino e la SMAT S.p.A., avvenuta in data 13 febbraio 2002;
- con deliberazione della Giunta Comunale della Città del 12 marzo 2002 (n.mecc. 2002 01669/064) si precisava, tra l'altro, la titolarità della SMAT S.p.A. ad introitare le tariffe relative al servizio di acquedotto e depurazione, a partire dal 1° aprile 2001 e con corresponsione del relativo canone;
- sulla base di quanto concordato nella Convenzione stipulata tra la Città e SMAT S.p.A. il 13 febbraio 2002, modificata il 12 giugno 2002, con la quale si affidava alla società la gestione del servizio idrico integrato, con deliberazione della Giunta Comunale della Città del 12 agosto 2003 (n.mecc. 2003 06304/064), si attribuiva a SMAT S.p.A. il potere di introitare i "canoni di fognatura" che, in precedenza, avevano natura tributaria mentre attualmente, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 448/1998, sono da considerarsi corrispettivi a fronte della prestazione di un servizio;

- la L. n. 36/1994 ha definito l'organizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali ( ATO ), attribuendo all'Autorità d'Ambito la funzione di governo e di controllo e al Gestore il compito di organizzare il servizio idrico integrato;
- la L.R. n. 13/1997 ha individuato sei ATO, tra i quali l'Ambito 3 Torinese ( ATO 3 ) situato in Provincia di Torino: i Comuni appartenenti a tale Ambito hanno stipulato apposita Convenzione al fine di coordinarsi nell'organizzazione del servizio idrico integrato;
- l'esecuzione di tutte le attività necessarie all'attuazione di quanto stabilito nel Piano d'Ambito (lo strumento di programmazione del sistema idrico integrato nell'ATO 3 di cui fanno parte il Piano degli Interventi, il Piano economico-finanziario e lo sviluppo tariffario), così come definite nei Programmi annuali di investimento deliberati dall'Autorità, è di competenza del Gestore, nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.

Ribadito che:

in base alla Convenzione stipulata tra la Città e SMAT S.p.A. il 13 febbraio 2002, il Comune di Torino si impegna a sostenere e favorire l'attività di SMAT S.p.A., attraverso l'espletamento delle pratiche amministrative concernenti la gestione del servizio idrico integrato ricadenti nella sua competenza e titolarità, tra le quali rientra l'adozione di atti finalizzati ad approvare la realizzazione di progetti inerenti le nuove fognature pubbliche site nel territorio della Città.

Considerato che:

- SMAT S.p.A. ha inoltrato al Settore Ponti e Vie d'Acqua, al fine di ottenerne l'autorizzazione all'esecuzione, trattandosi di opere da realizzare su territorio della Città, il progetto preliminare, redatto dalla medesima Società e riguardante la costruzione del collettore mediano zona Sud-Ovest area metropolitana e degli interventi di risanamento del collettore zona Sud, tratto da Strada Castello di Mirafiori, nei pressi dell'incrocio con Via Artom, a Corso Maroncelli, fronte Palazzo del Lavoro. Il progetto prevede la realizzazione del raddoppio di un tratto dell'esistente collettore consortile, principalmente al fine di permettere la realizzazione degli interventi di risanamento e di manutenzione straordinaria di quest'ultimo, nonché di costruire un by-pass strutturale (a livello di deflusso fognario idraulico) al collettore consortile esistente, compiendo così il primo passo verso la realizzazione del collettore mediano torinese, importante opera di potenziamento della rete fognaria nera posta a Sud della Città, resasi necessaria a fronte di talune criticità che si sono manifestate negli ultimi anni lungo i collettori principali cittadini.

In particolare, l'opera consiste nella realizzazione, prevalentemente mediante scavo in galleria tradizionale o con la tecnica del microtunnelling, ma anche mediante scavo in trincea, di una condotta fognaria della lunghezza complessiva di 2.540,00 mt., avente sezione circolare del diametro interno pari a 160 cm. e fondo scorrevole a profondità variabile rispetto al terreno da 3,24 a 14,12.

L'opera prevede la connessione di monte con il collettore esistente in corrispondenza di Strada Castello di Mirafiori, nei pressi dell'incrocio con Via Artom, e la connessione di valle in Corso Maroncelli fronte Palazzo del Lavoro, attraverso un percorso (Vie Artom, Guidi, Chiala, Monastir,

Torrazza Piemonte, Villa, Vigliani, Ventimiglia) lungo il quale sono previsti altri 5 punti di interconnessione.

- L'opera rientra nel Programma degli investimenti 2013/2015 dell'ATO 3 (numero identificativo intervento 3186) approvato con deliberazione n. 471/2012 del 11 ottobre 2012 della Conferenza della medesima Autorità.

- Il progetto preliminare è stato sottoposto ai Settori interessati, che hanno espresso tutti parere favorevole, taluni con osservazioni o richieste di modifiche al progetto di carattere non sostanziale, che dovranno essere recepite o delle quali SMAT S.p.A. dovrà tenere conto, fornendo opportuno riscontro nelle successive fasi procedurali.

- La realizzazione del progetto presentato da SMAT S.p.A. comporta la necessità di avviare il procedimento espropriativo, posto che le aree interessate alla costruzione dell'opera prevista sono di proprietà privata.

- E' necessario, pertanto, delegare a SMAT S.p.A. il potere espropriativo per l'acquisizione delle aree interessate alla realizzazione dell'opera, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. .... del ....., con cui è stata autorizzata la realizzazione del progetto presentato da SMAT S.p.A., allegato alla suddetta deliberazione ed è stato approvato lo schema di Convenzione per il conferimento e la disciplina del potere espropriativo

Tra la Città di Torino e la società S.M.A.T. S.p.A si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

#### Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la delegazione del potere espropriativo a SMAT S.p.A., ad esclusione dell'approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo con connessa dichiarazione di pubblica utilità, dell'emissione del decreto d'occupazione d'urgenza e temporanea e del decreto di asservimento, per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del progetto relativo alla costruzione del collettore mediano zona Sud-Ovest area metropolitana e degli interventi di risanamento del collettore zona Sud, tratto da Strada Castello di Mirafiori, nei pressi dell'incrocio con Via Artom, a Corso Maroncelli, fronte Palazzo del Lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Il predetto progetto preliminare, redatto da SMAT S.p.A., è allegato, unitamente al Piano Particellare (all. n. 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. ...., che autorizza la realizzazione del progetto stesso;

#### Art. 2

#### Procedura espropriativa

In forza della presente Convenzione, SMAT S.p.A. procederà all'adozione di tutti gli atti necessari all'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione del progetto relativo alla costruzione del collettore mediano zona Sud-Ovest area metropolitana e degli interventi di risanamento del collettore zona Sud, tratto da Strada Castello di Mirafiori, nei pressi dell'incrocio con Via Artom, a Corso Maroncelli, fronte Palazzo del Lavoro, ad eccezione di quelli espressamente esclusi e menzionati nell'art. 1.

Nell'esercizio del potere delegato, SMAT S.p.A. agirà in nome proprio e per conto della Città.

S.M.A.T. S.p.A. ha quantificato le indennità stabilite nel Piano Particellare allegato al progetto e se ne accollerà il relativo esborso, oltre al pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di determinazione del Giudice.

La legittimazione passiva relativamente ad eventuali contenziosi giudiziari spetterà in via esclusiva a SMAT S.p.A.: la Città, pertanto, non risponderà di eventuali irregolarità procedurali, gestionali e patrimoniali.

#### Art. 3

##### Indennità d'esproprio e di occupazione

SMAT S.p.A. dovrà procedere alla determinazione delle indennità d'esproprio e di occupazione, sulla base della vigente normativa in materia e provvedere ai pagamenti dei relativi importi stabiliti, con i mezzi finanziari in dotazione alla società stessa.

#### Art. 4

##### Durata della delegazione

Il potere espropriativo, oggetto della presente Convenzione, viene conferito alla SMAT S.p.A. con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa, fino alla conclusione delle procedure espropriative delegate alla predetta Società.

#### Art. 5

##### Revoca

La Città di Torino potrà revocare la delega, oggetto della presente Convenzione, con provvedimento scritto da notificarsi al delegato, nei casi di inerzia o di inadempimento di quest'ultimo o di non corretta gestione delle funzioni delegate, oltre che per sopravvenute gravi e motivate esigenze di interesse pubblico e per modificazioni delle disposizioni di legge in materia di espropriazione.

La Città potrà, in tal caso, tenere conto delle attività svolte da S.M.A.T. S.p.A. fino al momento della revoca, con le modalità ritenute più opportune.

Art. 6  
Modificazione della Convenzione

Ogni futura necessità di modificazione e/o integrazione della presente Convenzione sarà concordata tra le parti ed autorizzata, per quanto riguarda la Città, dalla Giunta Comunale.

Art. 7  
Spese contrattuali

Le spese per la stipulazione e la registrazione della presente Convenzione sono a carico di SMAT S.p.A.

PER IL COMUNE DI TORINO  
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
(Dott. Stefano LO RUSSO)

PER LA SOCIETA' SMAT S.p.A.  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Marco ACRI)